



Ferrovie Appulo Lucane

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AFFERENTI AGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLE F.A.L.

## Stato di Revisione

n° Revisione	Data	Descrizione Modifica
0	20/01/2025	Prima emissione
1	24/04/2026	Modifiche a seguito delle proposte approvate dal C.d.A. in data 20/04/2026

Redatto da: <b>Dirigente Divisione III</b> <b>Ing. Massimiliano Natile</b> Data: 22/04/2026 Firma  MASSIMILIANO NATILE	Verificato da: <b>Dirigente Divisione III</b> <b>Ing. Massimiliano Natile</b> Data: 22/04/2026 Firma  MASSIMILIANO NATILE	Approvato da: <b>Direttore Generale</b> <b>Ing. Stefano Di Bello</b> Data: 24/04/2026 Firma  STEFANO DI BELLO
---	--	---

## INDICE

- ART. 1 Oggetto dell'incentivo ed esclusioni
- ART. 2 Destinatari
- ART. 3 Nomina dei soggetti che svolgono funzioni tecniche
- ART. 4 Incarichi svolti da dipendenti a favore di altre Stazioni Appaltanti
- ART. 5 Costituzione e determinazione delle risorse
- ART. 6 Ripartizione delle risorse
- ART. 7 Liquidazione ed erogazione dell'incentivo
- ART. 8 Coefficienti di riduzione
- ART. 9 Relazione periodica
- ART. 10 Entrata in vigore e abrogazioni
- ART. 11 Rinvio e disciplina transitoria

## **PREMESSA**

FAL è società pubblica gestore di parte della rete ferroviaria delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico nelle medesime realtà regionali.

In un orizzonte temporale di breve e medio periodo, la società è chiamata a svolgere alcune rilevanti attività di investimento pubblico, di elaborazione ed attuazione di progetti che riguardano sia la rete ferroviaria regionale, sia il rinnovo del materiale rotabile, sia altri cespiti patrimoniali in dotazione a FAL.

Al fine di perseguire gli obiettivi di investimento nel rispetto delle tempistiche stimate e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, FAL intende istituire e sperimentare – con facoltà di successiva revoca ove tale sistema dovesse risultare inidoneo o inefficace ovvero non conveniente sotto il profilo delle risorse investite – un sistema di valorizzazione ed incentivazione delle professionalità interne di carattere tecnico, che sono già oggi e lo saranno ancor più nel prossimo futuro, impegnate in prima linea nel perseguimento degli obiettivi aziendali sopra descritti. L'adozione del presente regolamento rappresenta, per FAL, un obbligo di legge.

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto dell'incentivo ed esclusioni**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di FAL S.r.l., società interamente a capitale pubblico detenuto dal Ministero dei Trasporti, preposta all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico nelle regioni Puglia e Basilicata.
2. Il Regolamento si applica alle procedure di acquisizione di lavori, nonché alle acquisizioni di servizi e le forniture di beni, soltanto nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (cd. DEC).

Si rammenta che la presenza del DEC è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 32 dell'Allegato II.14, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione sia diverso dal RUP.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla

stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Ferma restando l'individuazione dei servizi sopra riportati, sono considerate forniture di particolare importanza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni di importo superiore a € 500.000,00.

3. Il Regolamento è adottato da FAL S.r.l., applicando l'art. 45, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023.
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
  - a) i contratti e le convenzioni stipulate con le Centrali di Committenza;
  - b) sono inoltre escluse dal riconoscimento degli incentivi, a titolo esemplificativo, le indagini per la valutazione ambientale, geognostica e geotecnica, i rilevamenti topografici di qualsiasi tipo e le relative restituzioni, i calcoli strutturali e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico per le quali non sussistono professionalità interne alla Società e, quindi, formano oggetto di affidamento all'esterno.
5. Le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento possono essere espletate durante l'orario di lavoro e le spese necessarie per l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento delle attività. Eventuali ore di lavoro straordinario effettuato per le dette funzioni tecniche sono da ritenersi remunerate e assorbite dagli incentivi di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

6. L'espletamento delle funzioni non deve in alcun caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività ordinarie della Società.

## **ARTICOLO 2**

### **Soggetti destinatari**

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente al personale dipendente della Società, compreso quello a tempo determinato, che svolge una o più delle attività di cui al successivo comma 3.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconosciuti anche ai dirigenti, esclusivamente per le attività espletate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 (correttivo del Codice Appalti d.lgs. 36/2023), fatti salvi i casi in cui la legge espressamente li preveda.
3. Possono partecipare all'erogazione degli incentivi le seguenti figure:
  - a) Il Responsabile Unico di Progetto, che svolge le attività di cui all'art. 15 del Codice e al quale competono, per ogni singolo procedimento, la cura ed il rispetto dei tempi e l'organizzazione del lavoro, mediante raccordo con le altre figure aziendali coinvolte nell'attività istituzionale;
  - b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che svolge attività di supporto al responsabile unico di progetto nella gestione tecnico – amministrativa dell'intervento: verifica preventiva dei progetti nelle forme stabilite dalla normativa vigente; vigilanza e supervisione delle attività di cantiere; gestione finanziaria e rendicontazione degli interventi;
  - c) il tecnico o i tecnici che, in qualità di Direttore dei Lavori, di Direttore dell'Esecuzione del servizio o della fornitura, assumono la responsabilità professionale della gestione del contratto, firmando i relativi documenti ed elaborati; Collaboratori Tecnici e/o Amministrativi che redigono elaborati di tipo descrittivo nell'ambito delle attività della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, pur non firmando alcun documento, partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione di atti, purché formalmente a ciò destinati per lo specifico intervento con atto in forma scritta dal RUP, ovvero dal Direttore dei Lavori. Nel presente punto sono comprese anche le figure di Direttore Operativo e/o Ispettore di cantiere;
  - d) il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione;
  - e) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità.

## **ARTICOLO 3**

### **Nomina dei soggetti che svolgono funzioni tecniche**

1. Il Direttore Generale, su proposta del Dirigente della Divisione Investimenti e IT e del soggetto proponente di ciascun intervento, nomina, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, ferma l'attestazione che l'intervento rientri nel campo di applicazione del presente Regolamento, tutte le figure che intervengono nelle varie fasi del procedimento (Gruppo di lavoro), con la precisa attribuzione di compiti e responsabilità di ciascun componente e con la specificazione della percentuale delle risorse spettante a ciascuno di essi.
2. I soggetti coinvolti nel procedimento sono individuati tenendo conto delle precise competenze degli stessi, dell'esperienza eventualmente acquisita e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi.
3. È compito del RUP accertare e attestare l'effettivo compimento, da parte dei soggetti coinvolti, delle attività a ciascuno di essi assegnate.
4. In tutti i casi di sostituzione del RUP e degli altri dipendenti che svolgono funzioni tecniche, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, accertate ed attestate dal RUP subentrante; negli altri casi, le attività svolte dai soggetti sostituiti sono proposte dal RUP.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del settore o dei settori che svolge/svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base dell'effettivo apporto individuale e delle connesse responsabilità, secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
6. Il Direttore Generale può, con atto motivato, modificare o revocare l'incentivo, sulla base dell'attività in concreto svolta dal soggetto incaricato, sulla scorta delle attestazioni trasmesse dal RUP.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Incarichi svolti da dipendenti a favore di altre Stazioni Appaltanti**

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, svolte dal personale di FAL S.r.l. a favore di altra Stazione Appaltante, sono esclusi dal presente Regolamento e non danno luogo ad alcun onere, compenso o rimborso di ogni genere a carico di FAL S.r.l..

#### **ARTICOLO 5**

##### **Stanziamiento e destinazione delle somme**

1. Le risorse non possono, in nessun caso, essere superiori al due per cento (2,00%) dell'importo a base d'asta dell'affidamento, al netto dell'IVA; sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti o imprevisti.
2. L'ottanta per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni

tecniche indicate all'articolo 6. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali.

3. Il venti per cento delle risorse di cui al comma 1, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto perché eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.
4. È facoltà del Direttore Generale, all'atto della costituzione del gruppo di lavoro e della determinazione iniziale delle quote, di ridurre la soglia massima per come individuata al comma 1, in ragione del ridotto apporto delle funzioni tecniche per lo specifico intervento; nel caso in cui l'intervento non è assistito da specifici canali di finanziamento da parte di amministrazioni o enti pubblici, ovvero tali canali non consentano l'integrale ammissibilità e rendicontazione dell'intera dotazione delle risorse, l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 è fissato allo 0,5% dell'importo a base d'asta dell'affidamento, ferma restando la necessità che le risorse siano sufficienti a garantire la completa esecuzione dell'intervento.
- 5.. L'incentivo è considerato compenso per specifiche prestazioni svolte dal personale interno e non influisce sulla corresponsione di premi di produttività eventualmente previsti dall'Azienda.
6. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza – anche per attività svolte presso altre p.a. - non può in ogni caso superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

## **ARTICOLO 6**

### **Ripartizione delle risorse**

1. La quota delle risorse destinate alle funzioni tecniche, con riferimento all'80% della dotazione complessiva delle risorse, è ripartita come segue, tenendo conto dell'elenco delle attività incentivabili di cui all'Allegato I.10 del d. Lgs. 36/2023, delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo e attestazione delle attività svolte, da parte del RUP di ogni singolo intervento:

*Tabella 1 gruppo di lavoro "lavori"*

<b>ATTIVITÀ INCENTIVABILI</b>	<b>%</b>
Responsabile unico del progetto (RUP)*	24%
Programmazione della spesa per investimenti	1%
Collaborazione all'attività del RUP (svolgimento di funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP)	15%

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**	2%
Redazione del progetto esecutivo**	2%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara/procedure di affidamento	2%
Direzione lavori	22%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	14%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo tecnico amministrativo/CRE e collaudo statico	2%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>
* In caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di progettazione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 6%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari all'8%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023) la quota attribuita è pari al 10%. La quota dei responsabile di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	
** In caso di redazione di livello unico di progettazione esecutiva la percentuale è data dalla somma dei 2 livelli.	

Tabella 2 gruppo di lavoro "servizi e forniture"

<b>ATTIVITÀ INCENTIVABILI</b>	<b>%</b>
Responsabile unico del progetto (RUP)*	24%
Programmazione della spesa per investimenti	1%
Collaborazione all'attività del RUP (svolgimento di funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP)	15%
Redazione del progetto (livello unico) e predisposizione dei documenti di gara/affidamento	16%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Direzione dell'esecuzione	22%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	14%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Verifica di conformità/regolare esecuzione	2%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>
* In caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di progettazione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 6%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari all'8%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023) la quota attribuita è pari al 10%. La quota dei responsabile di procedimento di fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.	

2. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nella precedente tabella, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli

spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento.

3. FAL riconoscerà esclusivamente le quote percentuali come sopra determinate per ogni singola funzione, senza alcuna possibilità di accrescimento per le altre funzioni nel caso in cui specifici ruoli tra quelli elencati al precedente articolo non siano stati ricoperti o materialmente svolti.

## **ARTICOLO 7**

### **Liquidazione ed erogazione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale, o da altro Dirigente all'uopo incaricato nel caso in cui - laddove consentito dalla legge - il Direttore Generale sia il soggetto destinatario dell'incentivo, su proposta del Dirigente della Divisione Investimenti e IT e del RUP di ogni singolo intervento, il quale determina la liquidazione dell'incentivo e la relativa ripartizione tra i soggetti coinvolti, secondo le indicazioni del presente Regolamento, previo accertamento positivo e attestazione da parte del RUP delle specifiche attività svolte dai dipendenti e sulla base degli stati di avanzamento.
2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da altre amministrazioni, non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo, previsto per la qualifica e parametro retributivo posseduto. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
3. Nel caso in cui gli interventi non siano completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto con l'esecutore delle prestazioni, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle prestazioni effettivamente eseguite.
4. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto ed il Direttore Generale agisce secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 4.
5. Nel caso di ritardo nei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, ovvero di errori o altre circostanze, comunque imputabili ai dipendenti coinvolti nel procedimento, i compensi spettanti ai soggetti interessati sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo, alla tipologia di errore o alle circostanze verificatesi.
6. Nel caso in cui un contratto finanziato con risorse pubbliche dovesse ricevere un definanziamento totale, l'incentivo non sarà erogato. Nel caso in cui, invece, un contratto finanziato con risorse pubbliche dovesse ricevere un definanziamento parziale, l'incentivo verrà proporzionalmente ridotto, per la quota non finanziata, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4, secondo periodo.

7. Le riduzioni di cui al comma 5 sono commisurate all'entità del ritardo, o dell'errore o di altre circostanze imputabili ai dipendenti, come accertate dal RUP e verificate dal Direttore Generale. In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non rilevano i tempi conseguenti a sospensioni dei lavori dipendenti dalle circostanze previste dall'art. 107 del Codice.
8. Nei casi di cui al comma 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare e amministrativa, il Direttore Generale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti saranno utilizzate come stabilito all'art. 5.
9. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
  - a. per il RUP: l'incentivo è liquidato in proporzione alla fase (progettazione, affidamento) di lavori/forniture espletata nel corso dell'annualità; in fase di esecuzione è liquidata come risultante dalla contabilità, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
  - b. per l'attività di Direttore dei Lavori o di direttore dell'esecuzione del contratto: l'incentivo è liquidato in proporzione alla quota di lavori o forniture eseguiti nel corso dell'annualità, come risultante dalla contabilità, e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità;
  - c. per l'attività di verifica del progetto, la somma spettante è liquidata dopo l'avvenuta validazione del progetto da parte del RUP;
  - d. per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità, l'incentivo è liquidato al momento dell'emissione dei relativi certificati;
  - e. per l'attività dei collaboratori tecnici e/o amministrativi di supporto alle figure di cui alle lettere a, b, le somme dovute sono liquidate con le stesse modalità del titolare dell'incarico;
  - f. nel caso di contratti di lavori di durata superiore all'anno, è facoltà di FAL provvedere alla liquidazione di un acconto a titolo di anticipazione dell'incentivo complessivo spettante, nella misura massima pari al 20% del compenso, salvo conguaglio finale.
10. La struttura competente in materia di gestione del personale provvede all'erogazione degli incentivi in un'unica soluzione, di norma nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in rapporto ai provvedimenti di liquidazione approvati entro e non oltre il mese di febbraio.
11. Nel caso in cui il finanziamento preveda obblighi perentori di rendicontazione non compatibili con i termini temporali di cui al comma precedente, l'erogazione dell'incentivo dovrà avvenire in una data compatibile con tale obbligo.
12. In ogni caso, ai fini della liquidazione e della erogazione dell'incentivo, è necessaria la trasmissione al Direttore Generale della relazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 8**

### **Coefficienti di riduzione**

1. Qualora la prestazione professionale inerente a un intervento venga affidata in parte al personale interno di FAL S.r.l., ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di FAL S.r.l. saranno utilizzate conformemente a quanto dispone l'articolo 5 e le stesse non sono immediatamente riutilizzabili ma accrescono il risultato finale della società alla conclusione dell'appalto.

## **ARTICOLO 9**

### **Relazione periodica**

1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, o entro la data compatibile con l'obbligo di rendicontazione di cui al punto 11 del precedente art. 7, il Dirigente della Divisione Investimenti e IT redige e invia al Direttore Generale una relazione contenente:
  - a) indicazione dei lavori/forniture affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
  - b) importo degli incentivi connessi allo svolgimento di funzioni tecniche da liquidare con riferimento all'anno precedente, con la indicazione della relativa ripartizione e dei destinatari unitamente alle attestazioni rilasciate dal RUP dell'effettivo e positivo svolgimento delle funzioni tecniche assegnate;
  - c) eventuali vizi e ritardi riscontrati riguardo i procedimenti nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale preposto ai diversi incarichi, sulla base degli accertamenti svolti dal RUP.

## **ARTICOLO 10**

### **Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento si applica alle attività previste dall'art. 1, per le quali il bando o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso, a seguito della relativa approvazione da parte del C.d.A. di FAL S.r.l..
2. Il presente Regolamento si applica anche alle funzioni tecniche attribuite a valere su procedure di affidamento successive all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 e rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, per le quali siano state già accantonate apposite risorse, ovvero per le quali risultino stanziamenti e/o contributi specifici a copertura dei relativi oneri, sempre che

ricorrano le condizioni e i presupposti disciplinati nel presente Regolamento, e nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni di legge speciali appositamente adottate.

3. È facoltà di FAL di annullare e/o revocare il presente regolamento e, conseguentemente, di interrompere l'erogazione degli incentivi per le ragioni indicate in premessa o per sopravvenute e motivate esigenze aziendali.

## **ARTICOLO 11**

### **Rinvio e disciplina transitoria**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti a livello nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica l'art. 45 del Codice Appalti.
3. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede alla eventuale revisione dello stesso.